NUOVE NORME PER L'ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE CONTRO I DANNI

Art. 77

Doveri degli organi di vigilanza

Fermi gli obblighi di consultazione, di cooperazione e di informazione previsti nei precedenti articoli, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nel quadro della collaborazione con le competenti autorita' di vigilanza degli altri Stati membri della Comunita' economica europea, deve:

1) esprimere il proprio parere sul programma di attivita' che le imprese con sede legale nel territorio della Repubblica, le quali intendono ottenere l'autorizzazione ad operare in un altro Stato membro della Comunita' economica europea, debbono presentare alle competenti autorita' di vigilanza di tale Stato. Il Ministero deve pronunciarsi entro tre mesi dal giorno in cui ha ricevuto dalle predette autorita' il piano presentato dall'impresa; decorso tale termine senza che il Ministero abbia espresso alcun parere, si presume che esso abbia dato parere favorevole;

2) vietare la libera disponibilita' dei beni, localizzati nel territorio della Repubblica, di proprieta' di imprese aventi la loro sede legale in un altro Stato membro della Comunita' economica europea; si applicano anche in tale caso le disposizioni degli articoli 45 e 46 della presente legge;

3) vietare la libera disponibilita' dei beni, localizzati nel territorio della Repubblica, di proprieta' di imprese aventi la loro sede legale in uno Stato terzo quando cio' sia richiesto dalle competenti autorita' di un altro Stato membro della Comunita' economica europea che esercitano la vigilanza sullo stato di solvibilita' dell'impresa per il complesso delle operazioni da essa svolte sul territorio degli altri Stati membri della predetta Comunita'. Si applicano anche in questo caso le disposizioni degli articoli 45 e 46 della presente legge. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 76 e di quelle del presente articolo, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' prendere i necessari accordi con le competenti autorita' di vigilanza degli altri Stati membri della Comunita' economica europea.

Versione in vigore dal 11 luglio 1978, non più in vigore dal 19 maggio 1995 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni
Estremi	Legge 10 giugno 1978, n. 295
Titolo	VI — Collaborazione con le autorità di vigilanza degli altri stati membri della comunità economica europea
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 1978

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuove-norme-per-l-esercizio-delle-assicurazioni-private-contro-i-danni/art-77-doveri-degli-organi-di-vigilanza/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it